

CONTRIBUTO UNIFICATO



3887/14-

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Impugnazione
lodo
arbitrale.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 24636/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 3887

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Rep. 670
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Rel. Consigliere - Ud. 10/12/2013
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - PU
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24636-2008 proposto da:

R (CF) DI CASAMAZZAGNO -
 p.i. X , in persona del Presidente pro
 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
 GONDAR 22, presso l'avvocato ANTONELLI MARIA, che
 la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
 PANIZ MAURIZIO, SAGUI PASCALIN DOMENICO, giusta
 procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

2013

1954

MD , GE ;

- intimati -

Nonché da:

GE (c.f. X),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,
presso l'avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta
e difende unitamente all'avvocato GUIDONI MAURIZIO,
giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale condizionato;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

R (CF) DI CASAMAZZAGNO,
MD ;

- intimati -

Nonché da:

MD (c.f. X), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso
l'avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati BRESSAN FEDERICO,
MONDOLO RITA, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

GE , R

DI CASAMAZZAGNO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1261/2007 della CORTE
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/12/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale condizionato, accoglimento del
ricorso incidentale M .

CASSAZIONE VENEZIA

hp

Svolgimento del processo

1. Con lodo emesso l'1 ottobre 2003, il Collegio arbitrale previsto dall'art. 38 dello statuto della R

CF di Cosamazzagno condannò DM in solido con altri soggetti, già componenti della Commissione amministrativa di quest'ultima, tra cui GE

, a corrisponderle la somma di € 22.829,96 per spese illegittime da costoro compiute negli esercizi finanziari 1997 e 1998.

In accoglimento dell'impugnazione del M e del G

, la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 4 ottobre 2007 ha dichiarato la nullità del lodo, in quanto:

a) la controversia non era compromettibile in arbitri, rientrando fra quelle che hanno ad oggetto interessi della società ovvero la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci; b) nel caso ricorreva proprio detta fattispecie vertendo le domande ~~proprio~~ su interessi protetti da norme inderogabili attinenti alla formazione della volontà negli enti associativi, e che presiedono alla regolarità dei rapporti tra organi sociali.

Per la cassazione della sentenza la R ha proposto ricorso per 4 motivi; cui resistono sia il M, che il G. Entrambi hanno formulato ricorso incidentale condizionato, il primo per 9 motivi, e l'altro

per due; cui il M ha aggiunto altro motivo (non condizionato).

Motivi della decisione

2. Dichiarata preliminarmente inammissibile la documentazione prodotta dalla R in questa sede di legittimità, con il primo motivo del suo ricorso principale, la stessa, deducendo vizi di motivazione, ritenuta illogica e contraddittoria, ha addebitato alla sentenza impugnata di aver erroneamente dichiarato legittimo l'intervento del G nell'udienza dell'1° aprile 2004 sul presupposto che quest'ultimo, per il solo fatto di essere stato condannato in solido con il M, doveva considerarsi parte sostanziale nel giudizio, e quindi autorizzato a far valere i motivi di nullità inerenti alla sua posizione.

La doglianza è inammissibile per avere prospettato la violazione, attribuita alla Corte di appello, del disposto dell'art. 831 cod. proc. civ. come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui legittimato a proporre l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è soltanto colui il quale sia stato formalmente parte del giudizio arbitrale in cui è stato pronunciato il lodo da impugnare (pag. 11 ric.), quale vizio di motivazione della sentenza: specificamente ed in più parti della censura, qualificata contraddittoria per avere affermato "che GE aveva diritto a proporre una

autonoma impugnazione e di far valere i motivi di nullità che riguardavano la sua posizione"omettendo, poi, qualsiasi pronuncia nel merito su di essi. Anzitutto perché una tal prospettazione costituisce una negazione della regola di chiarezza posta dal combinato disposto degli art.360 e 366 cod. proc. civ., in base alla quale il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi, riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass.sez.un.17931/2013), ed affida, invece, alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (Cass.9793/2013;7394/2010;9470 e 20355/2008). E quindi perché, in ogni caso, la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dei numeri 3) e 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., richiede comunque la formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, mentre, per il secondo, il momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all'art. 366-bis cod. proc. Civ. (Cass.12248/2013;5471/2008), che invece nel caso la R

non ha osservato in relazione a nessuna delle dedotte violazioni.

3. Eguali considerazioni valgono: a) per il secondo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto violazione degli art.2393 segg. cod. civ. per avere la decisione impugnata escluso la compromettibilità della controversia in base alla giurisprudenza formatasi sulle società commerciali, senza considerare che esso ente era una persona giuridica privata di natura associativa; e nel contempo motivazione omessa sulla circostanza che il richiamo nella propria delibera all'art.2393 cod.civ. era stato compiuto al fine di individuare per analogia l'azione da deliberare contro i regolieri; nonché, infine, motivazione contraddittoria in ordine alle ragioni per cui la R veniva assimilata alle società commerciali; b) per il terzo, con cui si addebita alla Corte territoriale violazione dell'art.112 cod. proc.civ. per avere modificato la causa petendi della domanda -al fine di giustificare la pronuncia di incompetibilità della controversia- ravvisandola nella impugnativa della delibera assembleare del 12 settembre 1999: laddove essa ricorrente aveva inteso proporre un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore M ; nonché per avere omesso del tutto la motivazione sull'esatto contenuto della pretesa azionata, reso evidente dal mero riferimento nella

delibera, all'art.2393 cod. civ., oltrechè confermato dai quesiti sottoposti agli arbitri.

Il tutto, corredando i soli profili con cui si deduceva violazione dell'art.360 n.3 cod.proc.civ. di un quesito generico sostanzialmente consistente nell'interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura: in violazione anche del principio che, in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, nonché di vizi di motivazione, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la "ratio" dell'art. 366-bis cod. proc. civ., tali motivi cumulativi debbono concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati (Cass.sez.un.5624/2009; 1906/2008).

4. Con l'ultimo motivo, la Regola, deducendo violazione degli art.2393,18,22 e 1710 cod. civ., evidenzia la propria natura ibrida di ente privato, comunque non inquadrabile tra le società commerciali, per essere assimilabile ad una associazione riconosciuta, pur se non costituita in seguito a libera volontà degli associati; per cui addebita alla sentenza di avere erroneamente incluso la controversia fra quelle relative a superiori interessi della società, nella

specie non ravvisabili anche perché non venivano in contestazione neppure le disposizioni inderogabili sulla formazione del bilancio; laddove in applicazione della normativa sul mandato la stessa coinvolgeva esclusivamente i doveri dell'amministratore, nonché le spese da costui sostenute senza autorizzazione e/o ratifica dell'assemblea: perciò dando luogo a questioni compromettibili pur nel caso di applicazione della normativa societaria.

Queste doglianze sono fondate.

E' indubbio che le nuove disposizioni introdotte dagli art.34 segg. legge 5 del 2003 sulla devoluzione in arbitrato delle controversie in materia societaria sono inapplicabili ai giudizi già pendenti, come quello in esame, alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2004, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 41, primo comma, di detto decreto (~~art. 41~~)). E che, nel vigore delle norme previgenti era consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio, tratto dall'art.806 cod. proc.civ., che, escludendo dalla possibilità di devolvere ad arbitri, tra le altre, per quanto qui interessa, le controversie "che non possono formare oggetto di transazione", impone di ricondurre tra quelle che possono costituire oggetto di compromesso (o di clausola compromissoria) le liti suscettibili di essere

transatte:detto principio perciò valendo sia per le società commerciali, sia per ogni altra persona giuridica e/o associazione che tale qualifica non possenga, nel cui ambito entrambe le parti riconoscono che debba essere compresa la R CF di Casamazzagno.

Pertanto è sufficiente ripercorrere i risultati, invece del tutto trascurati dalla sentenza impugnata, cui era pervenuta l'interpretazione della normativa suddetta per entrambe le categorie di enti: A) la compromettibilità della controversia deve essere riconosciuta o negata a seconda che l'oggetto del contendere (e/o della deliberazione impugnata) coinvolga gli interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale ed indisponibile, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci (Cass. fin da:2910/1962; 3322 e 10530/1998; 1148/2004;3772/2005). E tuttavia, perché l'interesse suddetto possa essere qualificato come "indisponibile", è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla (Cass.,

sez. un., 18600/2011;8204/2004;928/2003, sez.un.27/2000); B) tale carattere non possiede l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che, pur se posta a tutela di un interesse "collettivo", concerne diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto di natura contrattuale ed è attribuita alla società a tutela di interessi che non superano i limiti della stessa compagine sociale e che, quindi, non investono interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto; C) ciò trova conferma nell'art.2394 cod. civ. sia nell'originario, sia nel nuovo testo, che ne riconosce espressamente la rinunciabilità e la transigibilità; e d'altra parte l'esercizio dell'azione in una sede diversa da quella giurisdizionale, una volta ritenuto che la controversia è compromettibile in arbitri, costituisce, come bene è stato osservato anche dalla più qualificata dottrina, "una modalità alternativa di accertamento delle pretese risarcitorie", che non può in alcun modo essere configurata come rinuncia all'azione, né non sottendere i rischi insiti in detta rinuncia, ovvero nelle transazioni preventive e generiche.

5.Ora, nel caso la stessa Corte di appello ha riferito che, a seguito di delibera del 27 dicembre 1998, la Commissione amministrativa della R aveva dato corso all'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti

amministratori, oggetto del provvedimento, e stabilito di attivare al riguardo il Collegio arbitrale di cui all'art.38 dello Statuto; e la circostanza ha trovato conferma nei quesiti sottoposti dalla R agli arbitri, cui è stato chiesto di accertare l'illegittimità dei pagamenti per un ammontare complessivo di £.53.378.000 disposti dall'ex amministratore DM nel biennio 1997-1998, nonché di condannare l'amministratore suddetto al rimborso della predetta somma; per cui l'azione non si proponeva affatto di accertare la legittimità di poste in bilancio, né tanto meno di impugnare la successiva delibera 12 settembre 1999 del C.A. che dette spese non aveva inteso approvare, bensì di dimostrare la cattiva gestione degli amministratori, nonché l'inadempimento di costoro agli obblighi assunti con il mandato, con il conseguente danno provocato alla R; perciò semmai giustificandosi e non impugnandosi le due menzionate delibere, cui in definitiva l'azione intendeva dare esecuzione. Laddove i ~~sua~~ riflessi sul bilancio di esercizio erano solo indiretti, poiché derivavano dall'incidenza delle spese illegittime sulle disponibilità dell'Associazione, senza coinvolgere direttamente l'applicazione delle norme che, inderogabilmente, debbono essere osservate nella redazione di tale suo atto contabile (Cass.16265/2013;15890/2012;11658/2007).

La controversia conclusivamente, rientrando nell'ambito di previsione degli artt. 806 e 808 c.p.c., ben poteva essere devoluta al giudizio degli arbitri, a maggior ragione per la pacifica natura non commerciale della R di Casamazzagno, già soggetto di diritto pubblico ai sensi del d.lgs. 1104 del 1948 ed ora munita di specifica personalità giuridica di diritto privato dall'art.3 della legge 97 del 1994; la quale rientra fra quelle istituzioni diffuse in Veneto attraverso le quali le famiglie originarie del luogo, proprietarie in modo indiviso e collettivo di beni fondiari utilizzati per attività d'ambito agro-silvo-pastorale, sono chiamate a gestirle ed a conservarle nel tempo, perciò contribuendo a mantenere e migliorare il patrimonio ambientale.

Per conseguire, infatti, dette finalità considerate meritevoli di tutela, la legge 97 del 1994, ha reso per un verso i beni di dette comunioni familiari di boschi e pascoli indivisibili ed inusucapibili, a simiglianza dei beni demaniali; e dall'altro ne ha devoluto la gestione e l'amministrazione alle stesse famiglie, iscritte in apposito albo, attraverso statuti approvati dall'assemblea dei c.d. regolieri che prevedono l'istituzione di particolari organi amministrativi secondo la specifica disciplina posta dalle norme regionali. La quale nella specie ha avuto attuazione attraverso la legge reg. Veneto 26 del 1996.

Pertanto proprio perché la loro costituzione (o
ricostituzione) è specificamente prevista e regolata da
detta legge reg. attraverso un procedimento pubblico
dettagliatamente disciplinato, dette comunioni non possono
che essere equiparate (non già alle società
commerciali, bensì) alle associazioni di cui agli art.14
segg. cod. civ., i cui amministratori sono sottoposti dal
successivo art.18 a "responsabilità verso l'ente secondo le
norme del mandato" (2648/1987;1657/1985). Al lume delle
quali conclusivamente doveva essere valutata la natura
dell'azione di responsabilità intrapresa dalla
R, espressamente prevista dal combinato disposto degli
art.22 e 1710 segg. cod. civ. nei confronti degli
amministratori onde fare valere l'inadempimento delle
obbligazioni, peculiari del mandatario, da essi
assunte, nonché le relative responsabilità
(Cass.11419/2009;19778/2003); e quindi in radice estranea
alla materia societaria nel cui ambito soltanto potevano
trovare applicazione le disposizioni riduttive, e perciò non
analogicamente estensibili, sulla incompromettibilità delle
controversie al giudizio arbitrale previsto dallo Statuto
della R.

6. Assorbiti pertanto i ricorsi incidentali, aventi ad
oggetto doglianze già dichiarate assorbite, e perciò non
esaminate dalla sentenza impugnata, il Collegio deve

cassarla con rinvio alla medesima Corte di appello di Venezia, che in diversa composizione si atterrà ai principi esposti e provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale, accoglie il quarto ed assorbe i ricorsi incidentali, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia anche per la liquidazione delle spese processuali, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2013.

Il Consigliere est.



Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 19 FEB. 2014

Il Funzionario Giudiziario